



Decreto Dirigenziale n. 261 del 27/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. PRESA D'ATTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN VIA ZECCAGNUOLO N.65 NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA). DITTA MENICHINO ROCCO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA ZECCAGNUOLO N.65 NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

1. la ditta Menichino Rocco s.r.l., con sede legale in via Zeccagnuolo n.65 nel Comune di Nocera Inferiore (Sa), è titolare ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:
 - del D.D. n. 2 del 27/02/2014 di adeguamento in procedura ordinaria, dell'autorizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in via Zeccagnuolo n.65 nel Comune di Nocera Inferiore (Sa);
 - del D.D. n. 311 del 18/12/2014 di esercizio dell'impianto de quo, fino al 12/09/2024;
 - del D.D. n. 46 del 20/02/2015 di modifica non sostanziale;
2. in data 19/06/2018, prot. 0391774, e successive integrazioni del 20/06/2018, prot. 0492312, del 03/08/2018, prot. 0510426 e del 21/11/2018, prot. 0736297, il sig. Menichino Rocco nato a Nocera Inferiore il 28/04/1937, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta, ha presentato documentazione per modifica non sostanziale dell'impianto in parola, consistente in:
 - eliminazione delle attività di riduzione volumetrica con eliminazione dei macchinari impiegati: pressa, trituratore e bricchettatrice;
 - eliminazione di n. 10 codici CER, autorizzati con il D.D. n.46/2015;
 - ridistribuzione dei quantitativi parziali dei CER, con riduzione del quantitativo totale per l'operazione di messa in riserva [R13] da 186,75 t/g a 137,75 t/g;
 - rimodulazione del lay-out dell'impianto con dismissione del camino E1;
 - rimozione della tendostruttura;

TENUTO CONTO che:

1. dell'ordinanza sindacale n° 48 del 09/11/2017, con la quale si ordinava l'esecuzione immediata delle seguenti prescrizioni dettate dall'ASL Salerno e che di seguito si descrivono:
 - *le lavorazioni e gli stoccaggi di rifiuti siano temporaneamente ridotte ai tempi tecnici strettamente necessari;*
 - *le attività condotte sui rifiuti suscettibili di causare la produzione di odori molesti devono essere condotte in ambiente chiuso con aspirazione e trattamento delle arie esauste;*
 - *gli stoccaggi di rifiuti putrescibili o comunque suscettibili di causare la diffusione dei cattivi odori (ivi compresi gli imballaggi sporchi di sostanze alimentari) avvengono in contenitori a perfetta tenuta stagna del fondo e con copertura atta a minimizzare le emissioni odorogene;*

RITENUTO che, ai sensi della D.G.R.C. n. 386 del 20/07/2016, la proposta di modifica non sostanziale, all'impianto di che trattasi, è accoglibile ed attuativa delle prescrizioni dell'ASL;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;
-

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

autorizzare, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, della modifica non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in via Zeccagnuolo n.65 nel Comune di Nocera

Inferiore (Sa), della ditta **MENICHINO Rocco s.r.l.**, su una superficie complessiva di circa 830 mq, individuato in catasto del medesimo Comune al foglio n. 4, particella n. 1285 sub 10, consistente in:

- eliminazione delle attività di riduzione volumetrica con eliminazione dei macchinari impiegati: pressa, trituratore e bricchetratrice;
- eliminazione di n. 10 codici CER, autorizzati con il D.D. n.46/2015;
- redistribuzione dei quantitativi parziali dei CER, con riduzione del quantitativo totale per l'operazione di messa in riserva [R13] da 186,75 t/g a 137,75 t/g;
- rimodulazione del lay-out dell'impianto con dismissione del camino E1;
- rimozione della tendostruttura;

AUTORIZZARE la nuova tabella riepilogativa per le operazioni R13 ed R3, così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

CER	Descrizione	R13				R3			
		t/g	t/anno	mc/g	mc/a	t/g	t/anno	mc/g	mc/a
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	45	13.500	50	15.000	3	900	3,3	1.000
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	45	13.500	50	15.000	3	900	3,3	1.000
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	20,75	6.225	23	6.916	3	900	3,3	1.000
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	27	8.100	30	9.000	0,8	240	0,9	267
TOTALE		137,75	41.325	153	45.916	9,8	2.940	10,8	3.267

EVIDENZIARE che:

a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto così come modificato e di seguito riportato:

Inquinante	Concentrazione in mg/Nmc	Flusso di massa in kg/h
gas/vapori sostanze inorganiche	200	1,5

- con le seguenti prescrizioni:
 1. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 2. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 3. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 4. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
 5. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 6. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 7. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 8. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento tecnico sulla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

STABILIRE che :

- il capannone dovrà essere tenuto in depressione con l'obbligo di installare un misuratore di pressione differenziale con registrazione dei dati o altro sistema equivalente, finalizzato a verificare il mantenimento del gradiente pressorio con l'esterno;
- le operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento rispettino le disposizioni dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, per la cessazione della qualifica di rifiuto.

STABILIRE, altresì, che la ditta ha l'obbligo di recapitare le acque reflue dell'impianto alla rete fognaria pubblica, allo stato recapitate in vasca a tenuta, non appena la stessa sarà realizzata.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

CONFERMARE tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute nei decreti in premessa citati, non in contrasto con il presente provvedimento.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Menichino Rocco.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore (Sa), all'Amministrazione

Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli